

IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE

composto dai signori:

Dott. Ignazio Tamponi Presidente

Dott. Mario Farina Giudice

Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n. **7418** del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno **2018**, promosso da:

***** , nata a ***** il ***** , ivi residente ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Rosalia Pacifico che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso,

RICORRENTE

contro

***** , nato in Spagna il ***** , domiciliato in *****

RESISTENTE CONTUMACE

e con l'intervento del

Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica

intervenuto per legge

A scioglimento della riserva che precede osserva.

Con ricorso depositato in data 21.12.2018 ***** ha proposto ricorso nei confronti di ***** chiedendo l'affido esclusivo del figlio ***** , nato a ***** il ***** dalla relazione *more uxorio* tra le parti, adottando anche le decisioni di maggiore interesse per il minore nonché la determinazione di un assegno di mantenimento di euro 700,00 mensili, comprese le spese straordinarie, con vittoria di spese e onorari.

All'udienza fissata per la comparizione personale delle parti, il giudice delegato dott.ssa Maria Gabriela Arca, ha rilevato che non è ancora rientrata la ricevuta a/r della raccomandata notificata al ***** e pertanto non si conoscono gli esiti della notifica

del ricorso al resistente ed è stata fissata altra udienza per la verifica della regolarità della notifica.

Su istanza della ***** il Tribunale ha emesso provvedimento con il quale la ricorrente è stata autorizzata a chiedere il rinnovo della carta d'identità del minore al Comune di Cagliari. L'istante ha allegato che da diverso tempo aveva richiesto al resistente di firmare i documenti senza ottenere risposta e il rinnovo del documento è necessario anche per lo svolgimento dell'attività sportiva agonistica di *****.

Nel corso del giudizio è stata perfezionata la notifica al resistente ed è stata dichiarata la contumacia di ***** non costituitosi in giudizio.

La causa è stata istruita con produzioni documentali e la ricorrente ha chiesto di precisare le conclusioni, dopo aver depositato note conclusive.

Depositata le note, la ***** ha confermato le conclusioni di cui al ricorso, chiedendo inoltre di essere autorizzata a richiedere il passaporto per il figlio e che la carta d'identità, già rilasciata, sia validata anche per l'espatrio.

Il giudice onorario delegato dott.ssa M. G. Arca ha rimesso il fascicolo al Collegio per la decisione.

Osserva il tribunale che deve disporsi l'affido esclusivo del minore ***** in favore di ***** con residenza presso l'abitazione materna e la previsione del diritto di visita del padre previo accordo con la madre, consentendo allo stato al padre il solo diritto e dovere di vigilare sull'istruzione e l'educazione del figlio, lasciando alla sola madre ogni decisione sia ordinaria che straordinaria.

Tale decisione trova il proprio fondamento nel comportamento del resistente, il quale è da circa 5 anni assente dalla vita del figlio, non dimostra alcun interesse verso lo stesso e non provvede in alcun modo al suo benessere morale e materiale. Anche il comportamento processuale, essendo il convenuto rimesso contumace nel presente procedimento, conferma il disinteresse del padre verso *****.

Il minore ha già subito dei pregiudizi nella vita di relazione a causa del disinteresse del padre (difficoltà a ottenere autorizzazioni scolastiche e sportive nonché per il rilascio di documenti) e questo elemento costituisce ragione sufficiente e necessaria, secondo il legislatore, per derogare all'affido condiviso.

Relativamente alla domanda di poter richiedere i documenti validi per l'espatrio, con l'affido esclusivo la ***** potrà autonomamente richiedere i documenti che ritiene necessario per il minore.

Per ciò che concerne l'assegno di mantenimento, non è dato conoscere la condizione reddituale del resistente, il quale, a detta della ricorrente, sino a circa 3 anni fa avrebbe contribuito versando euro 300,00 mensili, ma ora non contribuisce neppure saltuariamente al mantenimento del figlio. Nessuna informazione è stata fornita circa i possibili redditi del ***** o circa l'attività da lui svolta in Spagna.

La ***** ha un'attività imprenditoriale propria, ma non riesce da sola a mantenere il figlio e viene aiutata dai propri familiari.

Come noto, l'art. 148 del c.c. - che rimanda all'art. 316 bis c.c. - impone ai genitori di adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità professionale o casalinga. La norma prevede, pertanto, che ciascun genitore provveda in misura proporzionale ai propri redditi al mantenimento della prole.

La giurisprudenza, anche di legittimità, creatasi sull'interpretazione dell'art. 148 c.c., ha precisato che detto obbligo non viene meno per il fatto che, in relazione a situazioni contingenti, i genitori siano privi di redditi per essere inoccupati, dato che, in tali casi, dovrà soccorrere il principio dell'esistenza in loro capo di una adeguata capacità lavorativa, spendibile nel mercato del lavoro. In questi casi, il contributo per il mantenimento del figlio sarà fissato in un importo sostenibile sulla base, appunto, delle capacità lavorative del genitore e della possibilità di reperire un'occupazione anche saltuaria (cfr. per tutte Cass. 29 ottobre 2013 n. 24424).

Nel caso *de quo* sul genitore affidatario gravano tutti gli oneri di mantenimento del minore, anche se, considerata l'età, il ***** ha comunque una capacità lavorativa generica che potrebbe consentirgli di avere un reddito. Pertanto, visto quanto sopra, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., deve ritenersi congruo un assegno dell'importo di euro 300,00 mensili, che ***** dovrà versare a ***** a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, da rivalutare annualmente secondo la variazione degli indici ISTAT, comprese le spese straordinarie.

Le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ***** e per esso, a seguito dell'ammissione della ***** al patrocinio a spese dello Stato, direttamente in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 T.U. Spese delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, nella misura liquidata in dispositivo.

Per questi motivi

IL TRIBUNALE

definitivamente decidendo,

- dispone l'affido di ***** (Cagliari, *****) alla madre ***** con esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e residenza presso l'abitazione materna;

- dispone che sia le decisioni di maggior interesse per il minore sia quelle riguardanti l'ordinaria amministrazione siano adottate in via esclusiva dal genitore affidatario;

- il padre, che ha il diritto ed il dovere di vigilare sull'istruzione e sull'educazione del figlio, potrà vedere lo stesso previo accordo con la madre;

- dispone che ***** corrisponda in favore di *****, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di euro 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio *****, somma da rivalutare annualmente secondo la variazione degli indici ISTAT, comprese le spese straordinarie.

Condanna ***** al pagamento in favore dello Stato delle spese processuali che liquida in complessivi euro 2.600,00 oltre accessori per Iva e Cpa.

Così deciso in Cagliari il 21.1.2020 nella Camera di Consiglio civile del Tribunale.

Il presidente
(dott. Ignazio Tamponi)